

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Istituito con Decreti DEC/DPN/2739 del 28/12/ 2007, DEC/DPN/0002964 del 18/02/2010 e DEC/PNM/394 del 7/06/2011)

NUM. 09 DEL 27 FEBBRAIO 2012

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI PASSIVE E SULLE INSERZIONI

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Presiede la seduta il Dott. Giuseppe BONANNO, in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore, ing. Mauro Gargiulo, per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti, sebbene regolarmente convocati, n. 8 e assenti n. 5, come risulta qui di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO

	Nominativo	Presente	Assente
1	Dott. Giuseppe Bonanno	X	
2	Dott. Danilo Pisu		X
3	Dott. Pier Mario Manconi		X
4	Prof. Marco Curini Galletti	X	
5	Dott. Andrea Cossu	X	
6	Dott. Giuseppe Garibaldi	X	
7	Sig. Agostino Bifulco		X
8	Sig. Massimilano Piu		X
9	Avv. Gianluca Cataldi		X
10	Sig. Roberto Pasquale Ugazzi	X	
11	Avv. Luca Carlo Montella	X	
12	Dott. Tommaso Emilio Gallo	X	
13	Sig. Pietro Dettori	X	



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

	Nominativo	Presente	Assente
1	Dott. Mauro MARCHIONNI		X
2	Dr.ssa Maria Luisa MAMELI		X
3	Dott. Marco VARGIU		X

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L. 394/91, "Legge Quadro sulle aree protette" e relative modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Visto il D.P.R. del 17/05/96, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Arcipelago di La Maddalena;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Dott. Giuseppe Bonanno;

Visti il Decreto DEC/DPN/2739 del 28 dicembre 2007, il Decreto DEC/DPN/0002964 del 18/02/2010 e il Decreto DEC/PNM/394 del 7/06/2011, di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DPN/ DEC/2009 0000515 del 15/04/2009;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e *ss.mm.ii.*;

Visto l'articolo 97 della Costituzione e il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

Visto l'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede tra l'altro che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fine di lucro, costituite con atto notarile;

Visto l'articolo 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi" e il comma 2 del medesimo articolo che prevede "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

Considerato che il Bilancio di previsione 2011, adottato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 03/03/2011 e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. PNM-2011-0011261 del 24/05/2011, e in particolare le linee di indirizzo del Bilancio di previsione 2011, prevedevano la possibilità per l'Ente Parco di coprire una parte delle spese sostenute per la comunicazione istituzionale mediante forme di sponsorizzazione e di raccolta pubblicitaria, anche allo scopo di reinvestire gli introiti in altre attività di comunicazione istituzionali, e che nel Bilancio di previsione 2012 sono altresì contenute analoghe previsioni;

Visto il vigente Regolamento sulle sponsorizzazioni passive, approvato con Deliberazione n. 25 del 26 giugno 2009;

Considerato quanto previsto dagli articoli 26 ("Contratti di sponsorizzazione") e 30 ("Concessione di servizi") del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'Ente Parco potrebbe, con la stipulazione di contratti di sponsorizzazione, realizzare in futuro consistenti economie di spesa ed eventi idonei a promuovere l'immagine del Parco stesso;

Preso atto che con l'approvazione del Regolamento sulle sponsorizzazioni passive nel 2009, si è reso necessario definire criteri e modalità per il ricorso alle sponsorizzazioni passive, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Preso atto tuttavia del fatto che tale Regolamento è rimasto sinora inapplicato anche a causa della rigidità delle previsioni in esso contenute e della necessità di aggiornarlo prevedendo idonee e più consone modalità di gestione per le sponsorizzazioni e le inserzioni sui supporti di comunicazione dell'Ente Parco;

Preso atto che dall'approvazione del presente Regolamento non deriva alcun onere per l'Ente Parco, bensì esso è finalizzato alla creazione di economie e la copertura di alcune tipologie di spesa;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

di sostituire il vigente "Regolamento sulle sponsorizzazioni passive e sulle inserzioni" approvato con Deliberazione n. 25 del 26 giugno 2009 con la nuova versione, composta da n.16 articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
(ing. Mauro GARGIULO)




Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it


IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe BONANNO)




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

La presente deliberazione n. 09 del 27.02.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 06.03.2012 con n. 089 del registro.

IL DIRETTORE
(ing. Mauro GARGIULO)



La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione N. 01 del 17 febbraio 21012 è divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI PASSIVE E LE INSERZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09 del 27 febbraio 2012

Parte prima – Finalità

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, conformemente alle vigenti norme di legge, le sponsorizzazioni e le inserzioni di privati, in progetti e attività promosse dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.
2. Tali sponsorizzazioni e le inserzioni devono essere effettuate unicamente in conformità ai fini istituzionali dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena così come esplicitate nella Legge, nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente.
3. Sono in ogni caso esclusi come controparte dei contratti di sponsorizzazione e come oggetto delle inserzioni stipulati con l'Ente i soggetti, privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena o che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Parte prima – Sponsorizzazioni passive

Art. 2 – Il contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con cui un soggetto privato si obbliga a versare all'Ente un importo predeterminato oppure a mettere a disposizione propri mezzi e/o strutture nell'ambito di iniziative istituzionali promosse e/o gestite dall'Ente e comunque rivolte al pubblico.
2. L'Ente si impegna a diffondere il proprio logo con il marchio del soggetto che offre la propria sponsorizzazione nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata.
3. Il contratto di sponsorizzazione persegue l'obiettivo di far associare le iniziative sponsorizzate un beneficio d'immagine per l'Ente e per il soggetto sponsorizzante.

Art. 3 – Approvazione delle iniziative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 e seguenti, le iniziative, le attività e/o gli eventi oggetto di sponsorizzazione, devono essere preventivamente approvate dalla Giunta Esecutiva dell'Ente, nell'ambito di una dettagliata proposta all'interno della quale siano chiaramente indicate le caratteristiche del proponente, l'oggetto della sponsorizzazione, le attività dell'Ente che possono essere finanziate attraverso l'operazione di sponsorizzazione e il beneficio economico per l'Ente.
2. Il Direttore può predisporre un apposito programma, che può essere semestrale o annuale, che si articola in progetti di sponsorizzazione dove vengono indicati l'oggetto della



sponsorizzazione, gli obblighi dello sponsor e le modalità di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione. Con l'approvazione del programma la Giunta Esecutiva autorizza il Direttore all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti.

3. La Giunta Esecutiva, può approvare, su proposta del Direttore, progetti di sponsorizzazione anche al di fuori del programma di cui al comma precedente.

Art. 4 - Contenuti contrattuali

1. La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto viene regolata mediante apposito contratto.
2. Gli elementi essenziali del contratto di sponsorizzazione sono i seguenti:
 - generalità complete del soggetto che eroga il contributo a titolo di sponsorizzazione;
 - attività o iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
 - descrizione completa della modalità in cui avviene la sponsorizzazione con particolare riferimento all'erogazione di contributi finanziari o sotto forma di beni e servizi;
 - la durata del contratto e l'eventuale sua rinnovabilità;
 - il corrispettivo pattuito;
 - le eventuali garanzie richieste;
 - le responsabilità a carico delle parti;
 - le possibili cause di risoluzione del contratto;
 - l'indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
 - l'onere delle spese di bollo e di registrazione.

Art. 5 - Recesso

1. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione con indicazione delle specifiche modalità in cui essa debba avvenire. E' escluso il rinnovo tacito dei contratti di sponsorizzazione.
2. Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danni all'immagine dell'Ente Parco o tali da non permettere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 6 - Inadempienze

Il mancato o solo parziale pagamento del contributo pattuito a titolo di sponsorizzazione sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

Art. 7 - Responsabilità

L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art. 8 - Regolazione dei possibili conflitti di interesse

1. L'Ente Parco non può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti con cui sussistano contrasti di interesse tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsorizzatore o il particolare segno distintivo e/o logo dal medesimo utilizzato nell'ambito della sponsorizzazione.
2. Gli elementi ingeneranti conflitti di interesse possono rappresentare causa di esclusione di proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di risoluzione di contratto.
3. L'Ente Parco e il soggetto sponsorizzatore definiscono nel contratto procedure per la risoluzione di eventuali conflitti verificabili nel rapporto di sponsorizzazione.

Art. 9 - Affidamento delle sponsorizzazioni

1. Nell'ambito delle attività programmate la scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale prevista in relazione agli importi oggetto di sponsorizzazione.

2. E' facoltà dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel settore.

Art. 10 – Esplicitazione dell'esclusiva

1. L'Ente Parco può definire le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva qualora ritenga tale opzione utile al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.

Art. 11 – Stipulazione del contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione viene stipulato dal Direttore dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni del presente Regolamento previ gli adempimenti dell'art.3.

Parte terza – Inserzioni

Art. 12 – Definizione di inserzione

1. È definita inserzione quella particolare forma di sponsorizzazione nella quale l'Ente Parco, dietro riscossione di un corrispettivo, concede a un soggetto esterno uno spazio all'interno dei propri supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati per includere le inserzioni: supporti di comunicazione cartacea e digitale, gadget, cartellonistica e simili.

Art. 13 – Controllo e esclusioni

1. Le proposte di inserzione sono raccolte e valutate dal Direttore, il quale individua opportune modalità di controllo dei contenuti oggetto delle inserzioni, che devono essere sottoposta al visto finale della Giunta Esecutiva per una valutazione circa la compatibilità tra le finalità dell'inserzione e/o dell'inserzionista e quelle dell'Ente Parco.
2. Sono in ogni caso escluse le inserzioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale;
3. L'Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare le inserzioni qualora:
 - a) l'Ente Parco ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica dell'Ente e quella dell'inserzionista e/o dell'inserzione;
 - b) l'Ente Parco ravvisi nell'inserzione e/o nell'inserzionista un possibile pregiudizio e/o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative o attività, e/o incompatibilità con le proprie finalità istitutive;
 - c) reputi inaccettabile l'inserzione e/o l'inserzionista per motivi di pubblico interesse e/o per carenza di autorizzazioni da parte di pubbliche amministrazioni competenti, incluso l'Ente Parco.

Art. 14 – Gestione delle inserzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli del presente Regolamento in tema di sponsorizzazioni, al fine di semplificare e agevolare l'azione amministrativa l'Ente Parco, per iniziativa del Direttore, può concedere ad uno o più soggetti esterni, nel rispetto dei principi dell'art. 30 ("Concessione di servizi") del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modificazioni e integrazioni, il servizio di gestione delle inserzioni; a titolo di corrispettivo, il concessionario corrisponde all'Ente Parco una percentuale dei proventi. Gli indirizzi in materia saranno forniti dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.
2. La concessione, per la quale è da escludersi il rinnovo tacito, ha durata non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. È pertanto fatto divieto al concessionario di concludere contratti con soggetti terzi che abbiano durata superiore a quella della concessione stessa.
3. L'Ente Parco può definire il rapporto di concessione secondo rapporti in esclusiva. 

Parte quarta – Disposizioni conclusive

Art. 15 - Norme comuni

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per quanto applicabili.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica in deroga ad eventuali altri strumenti regolamentari adottati dall'Ente Parco disciplinanti l'uso del logo e della denominazione.
2. In sede di prima applicazione, ed esclusivamente per l'anno in corso, le iniziative potranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla Giunta Esecutiva.

